

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado – Reggio Emilia

Sezione 1 sentenza 17 maggio 2023, n. 94

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/05/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

MONTANARI MARCO, Presidente e Relatore

GIANFERRARI VENTURINO IVAN, Giudice

ROMITELLI BRUNO, Giudice

in data 16/05/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 260/2022 depositato il 26/07/2022

proposto da

(...)

ed elettivamente domiciliato presso (...)

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia

elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. (...) REGISTRO 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1-La sig.ra (...) ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Emilia avverso avviso di liquidazione dell'imposta di registro ed irrogazione delle relative sanzioni in punto ad atto pubblico rogato, il 18/12/2019, a ministero notaio (...) valore economico della controversia Euro 3708.75; l'Agenzia, nell'atto impugnato, premesso che con testamento olografo ricevuto a mani del notaio (...), la signora (...) nonna materna della Ricorrente, aveva nominato suo erede universale il reparto di pediatria dell'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, successivamente confluito, per legge, nell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia; in particolare, ne risultava attribuita all'AUSL la quota di 3/4 di sua spettanza di un immobile ad uso abitativo ubicato in Comune di Correggio; l'unica figlia della de cuius, sig.ra (...) aveva chiamato in mediazione, presso l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, l'AUSL deducendo la nullità del testamento, per vizio del consenso, incapacità manifesta della de cuius, ed, in subordine, per lesione della quota di legittima; la mediazione si concludeva positivamente con verbale del 31/01/2019, con cui l'AUSL, rinunciava all'eredità e la signora (...) si impegnava a donare, come donava, all'AUSL Euro 40.000 a titolo di liberalità; ne seguiva la redazione, in data 21/03/2019, sempre a ministero notaio (...) di un "Atto pubblico di rinuncia ad eredità e donazione in esecuzione accordi di menzione"; in data 14 /04/ 2019 decedeva anche la signora (...) cui succedeva l'unica figlia, la ricorrente sig.ra (...) si instaurava un nuovo procedimento di mediazione al fine di concludere il procedimento già avviato dalla Madre che si concludeva positivamente, con la redazione di un altro accordo formalizzato, poi, nell'atto, oggetto del presente ricorso, con cui l'AUSL cedeva e trasferiva alla Ricorrente tutti i diritti ad Essa pervenuti in forza del testamento di cui in premessa ed, in particolare, la quota di comproprietà per 3/4 dell'immobile richiamato, dietro pagamento della somma forfettariamente convenuta di euro 40.000 ;le parti chiedevano registrazione dell'atto pubblico conseguente al verbale di mediazione, in esenzione dell'Imposta di Registro ai sensi del 3° comma dell'art. 17 D.Lgs. n. 28/2010, secondo cui "il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di 50.000,00 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente"; assume che, questo secondo verbale, non avrebbe avuto diritto ad usufruire della richiesta esenzione posto che l'accordo in mediazione era già stato raggiunto con il primo verbale; la Ricorrente grava l'atto sul presupposto della sua illegittimità; deduce, infatti, che quest'ultimo verbale di mediazione

non è altro che il completamento del primo, talché "il tutto" deve intendersi come un "unicum", con conseguente diritto all'esenzione; le parti infatti hanno dovuto redigere questo secondo verbale di mediazione posto che "con il primo atto" quello del 21/03/2019, denominato "Atto pubblico di rinuncia ad eredità e donazione in esecuzione di accordi di menzione", non poteva essere effettuata la trascrizione sull'immobile di fatto rendendo lo stesso non usufruibile per la sig. (...), posto che ai pubblici registri non risultava la serie continua di trascrizioni; chiede, dunque, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato; vinte le spese; l'intimata Agenzia si costituisce in giudizio con proprie controdeduzioni; deduce che già col primo verbale era stato raggiunto l'accordo tra le parti e che il secondo verbale non aveva diritto all'esenzione essendo l'oggetto dell'accordo il medesimo; non avrebbe alcuna valenza, ai fini del decidere, il fatto che non sia stata effettuata la trascrizione del primo atto pubblico posto che, fiscalmente, questo fatto è, del tutto, irrilevante; deduce, infatti, l'Agenzia che "Orbene la questione civilistica relativa all'opportunità di ricorrere ad una siffatta e si conceda, forse un poco confusa operazione, è del tutto irrilevante dal punto di vista fiscale. Invero per quanto riguarda la materia tributaria l'unico dato dirimente nella presente fattispecie va rinvenuto nella circostanza che l'accesso all'esenzione da imposta in relazione alla composizione della controversia riguardante la devoluzione ereditaria della sig.ra (...) all'immobile

correggese era già stata effettuata in seguito alla registrazione dell'atto pubblico del 21/03/2019; chiede, dunque, il rigetto del ricorso vinte le spese; la Ricorrente produce memoria aggiunta con cui insiste per l'accoglimento del ricorso e sottolineando come i due verbali siano l'uno il completamento dell'altro, posto che col primo verbale non si era potuto effettuare la trascrizione dell'atto; conferma le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. L'art. 1 del D.Lgs. n. 28/2010, definisce la mediazione come "l'attività comunque denominata svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa"; nella fattispecie in mediazione era stata dedotta una controversia finalizzata all'individuazione del soggetto titolare della proprietà dell'immobile correggese e nel verbale di mediazione del 31/01/2019 cui poi aveva fatto seguito l'atto pubblico del 21/03/2019 le parti avevano raggiunto un accordo in ordine alla individuazione della proprietario del suddetto immobile talché nel suddetto atto pubblico veniva esplicitamente." preso atto del verbale

numero 3 dell'incontro di mediazione del 10 dicembre 2018 prot. n. 143665 del 27 dicembre 2018 nonché del verbale n. 4 del procedimento n. 132/2018 del 21 gennaio 2019 avanti l'Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Reggio Emilia mediante il quale le parti hanno raggiunto un accordo in forza del quale a fronte di una rinuncia da parte dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia dell'eredità disposta a suo favore dalla de cuius signora (...) la figlia signora (...) si è impegnata a donare alla predetta Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia la somma di euro 40.000 e zero centesimi"; dunque solo quel verbale aveva diritto alle agevolazioni dell'imposta di registro; il fatto poi che per un motivo che, invero la ricorrente non spiega, (1), lo stesso non consentisse la trascrizione dell'atto pubblico non ha alcuna attinenza con la materia del contendere che attiene al diritto all'esenzione dall'imposta di registro del verbale di conciliazione che nella fattispecie è il verbale richiamato e non altri; in conclusione il ricorso va respinto; le spese di giudizio liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; le spese di giudizio liquidate in Euro 1.000(mille) seguono la soccombenza.

(1) ma probabilmente dovuto, in ambedue i casi al fatto che, in violazione del disposto dell'art 11 ,3° comma, D.Lgs. 28/2010, vigente *ratione temporis* ,il verbale di accordo non risultava sottoscritto da un pubblico ufficiale.